

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6615 del 18/11/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE. VARIANTE SOSTANZIALE (PER INSERIMENTO NUOVA RISORSA SOTTERRANEA, AUMENTO DEL VOLUME DI PRELIEVO E DELLA PORTATA COMPLESSIVA) ALLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SAVIO E DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA LAGO-POZZO, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN LOCALITA' SAN VITTORE IN COMUNE DI CESENA (FC). IMPRESA INDIVIDUALE PIERI CESARE - PRATICA N. FC23A0024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6894 del 18/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE. VARIANTE SOSTANZIALE (PER INSERIMENTO NUOVA RISORSA SOTTERRANEA, AUMENTO DEL VOLUME DI PRELIEVO E DELLA PORTATA COMPLESSIVA) ALLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SAVIO E DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA LAGO-POZZO, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN LOCALITA' SAN VITTORE IN COMUNE DI CESENA (FC). **IMPRESA INDIVIDUALE PIERI CESARE** - PRATICA N. FC23A0024.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della Dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota registrata prot. n. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla Dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;

- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1499 del 14/03/2024 è stata rilasciata all'Impresa individuale Pieri Cesare, CF PRICSR64T15C573Q, la concessione ordinaria (pratica n. FC23A0024), con scadenza al 31/12/2033, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda destra del Fiume Savio (risorsa n. FCA143358), ubicato in area di proprietà di proprietà terzi, in Località San Vittore in Comune di Cesena (FC), ad uso irrigazione agricola, per una portata massima pari a 6,60 l/s e per un volume massimo complessivo annuo pari a 11.500 mc;
- con domanda registrata n. PG/2025/38641 del 27/02/2025, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PG/2025/70791 del 14/04/2025 e con nota registrata prot. n. 28/08/2025.0153186.E, a seguito necessità di irrigare un comparto agricolo più esteso derivante dall'installazione di un nuovo impianto di albicocchi (in aggiunta a quello già presente di actinidia), l'Impresa individuale Pieri Cesare, CF PRICSR64T15C573Q, ha richiesto il rilascio della variante sostanziale alla suddetta concessione, al fine di:
 - utilizzare anche la risorsa idrica sotterranea prelevata da un lago-pozzo ubicato in area catastalmente identificata nel NCT del Comune di Cesena al Foglio 4, mappale n. 82;
 - aumentare i valori di volume massimo complessivo annuo di risorsa idrica da derivare (da 11.500 mc a 22.120 mc) e di portata massima complessiva di esercizio

(da 6,60 l/s a 13,20 l/s), stabiliti con la suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1499 del 14/03/2024;

PRESO ATTO che dalla documentazione trasmessa in allegato alla suddetta domanda registrata n. PG/2025/38641 del 27/02/2025, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PG/2025/70791 del 14/04/2025 e con nota registrata prot. n. 28/08/2025.0153186.E, risulta in particolare che:

- il prelievo di acqua pubblica superficiale continuerà ad essere ubicato sulla sponda destra del Fiume Savio (in area catastalmente identificata nel NCT del Comune di Cesena al Foglio 4 - Sez. B, mappale n. 270, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 757.187,80 e Y: 888.554,25) e ad essere effettuato tramite motopompa carrellata mobile avente una portata massima di esercizio pari a 6,60 l/s, per un volume massimo di circa 19.620 mc;
- la risorsa idrica sotterranea verrà prelevata dal suddetto lago-pozzo (costituente la risorsa già esistente di cui al codice n. FCA3294, concessionata nell'ambito della pratica n. FCPPA3443, ubicata in area catastalmente identificata nel NCT del comune di Cesena al Foglio 4 - Sez. B, mappale n. 82, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 757.235,28 - Y: 888.440,92), tramite elettropompa sommersa avente una portata massima di esercizio pari a 6,60 l/s, per un volume massimo di circa 2.500 mc;
- la risorsa idrica superficiale derivata dal Fiume Savio verrà utilizzata ad uso irrigazione agricola per l'irrigazione mediante impianto a goccia di un comparto agricolo coltivato ad albicocco e actinidia, avente un'estensione complessiva pari a ha 09.00.00;
- la risorsa idrica sotterranea derivata dal lago-pozzo verrà utilizzata ad uso irrigazione agricola per irrorazioni fitosanitarie e per l'irrigazione di soccorso del suddetto comparto agricolo, nei periodi di eventuale divieto di prelievo di acque superficiali. Tale risorsa verrà utilizzata anche nel periodo invernale/primaverile ai fini antibrina (con fabbisogno conteggiato nelle volumetrie

oggetto della variante sostanziale in esame), qualora l'andamento climatico renda necessario interventi di prevenzione del potenziale produttivo frutticolo;

PRESO ATTO, altresì, che tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame è attualmente in essere un contratto di affitto valido fino al 31/12/2032;

DATO ATTO che è stato elevato verbale di accertamento di illecito amministrativo per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla concessione rilasciata con la suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1499 del 14/03/2024 e del relativo Disciplinare;

DATO ATTO, altresì, che il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO che la domanda è sottoposta al procedimento di variante sostanziale alla concessione ordinaria di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 31, comma 1 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 221 del 13/08/2025, senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO, altresì, degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 27/10/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - R (Repulsione) per la derivazione di acque pubbliche superficiali e A (Attrazione) per la derivazione di acque pubbliche

sotterranee, il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico) in corrispondenza del punto di prelievo della risorsa idrica superficiale;
- ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico) in corrispondenza del punto di prelievo della risorsa idrica sotterranea (lago-pozzo);
- ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
- ❖ in riferimento alla derivazione di acqua superficiale, rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,60 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,89 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota prot. n. 30/09/2025.00069747.U, registrata prot. n. 30/09/2025.0172613.E, con cui è stato confermato, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni e richieste dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi, il Nulla Osta Idraulico precedentemente rilasciato con nota prot. n. 01/03/2024.011532.U, registrata con PG/2024/41679 del 04/03/2024 (nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio della suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1499 del 14/03/2024), trasmesso con nota registrata n. PG/2024/41679 del 04/03/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

- Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 13091/2025 del 23/05/2025, registrata n. PG/2025/95495 del 23/05/2025, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 20316 del 16/05/2025, trasmessa con nota registrata n. PG/2025/92047 del 19/05/2025;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo della risorsa idrica superficiale con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT081300000000005_6-1ER, denominato "Savio", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: BUONO;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,60 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,89 mc/s;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATA, altresì, la compatibilità del prelievo della risorsa idrica sotterranea con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice 0270ER-DQ1-CL, denominato "Acquifero: Conoidi alluvionali appenniniche - acquifero libero", avente:

- stato quantitativo: BUONO;
- stato qualitativo: SCARSO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;
- KTM (misure chiave PdG): ASSENTI

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo, finalizzato all'irrigazione di un comparto complessivo dichiarato pari ad ha 09.00.00, coltivato ad actinidia (kiwi) per ha 04.00.00 e albicocchi per ha 05.00.00 con metodo irriguo a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 22.120 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016, in quanto inferiore al fabbisogno teorico delle colture pari a 35.470,59 mc/anno, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la Società ha versato:

- in data 12/03/2025 l'importo pari a euro 195,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rilascio della variante sostanziale della concessione in oggetto;
- i canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale relativi all'anno 2024 e all'anno 2025;
- in data 13/11/2025 il canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale e sotterranea pari a euro 8,54 corrispondente ai 2/12 del canone relativo all'anno 2025, al netto dell'importo già versato per il medesimo anno;
- in data 11/03/2024 la somma pari a euro 250,00 corrispondente all'importo dovuto a titolo di deposito cauzionale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015, che stabilisce un importo minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno in corso è pari a euro 106,44;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai

sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per l'Impresa individuale Pieri Cesare, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 14/03/2025, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0020876_20250314;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

ACQUISITA in data 13/11/2025 l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., registrata prot. n. 14/11/2025.0202349.E, attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte del legale rappresentante dell'Impresa individuale Pieri Cesare sottoposto a verifica antimafia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere alla variante sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, all'Impresa individuale Pieri Cesare, CF PRICSR64T15C573Q, la variante sostanziale della concessione ordinaria (pratica n. FC23A0024), per inserimento di una nuova risorsa idrica sotterranea (costituente la risorsa già esistente di cui al codice n. FCA3294, concessionata nell'ambito della pratica n. FCPPA3443), nonché per aumento del volume massimo complessivo annuo di prelievo (da 11.500 mc a 22.160 mc e della portata massima complessiva di esercizio (da 6,60 l/s a 13,20 l/s), per il prelievo di acqua pubblica superficiale e sotterranea, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa superficiale FCA143358

- prelievo ubicato in Comune di Cesena (FC) - Località San Vittore, in area di proprietà di terzi, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 4 - Sez. B, mappale n. 270, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 757.187,80 - Y: 888.554,25;
- prelievo da esercitarsi mediante motopompa mobile carrellata;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a 6,60 l/s;
- volume complessivo pari a 19.620 mc/annui;

Codice risorsa sotterranea FCA3294

- prelievo ubicato in Comune di Cesena (FC) - Località San Vittore, in area di proprietà di terzi, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 4 - Sez. B, mappale n. 82, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 757.235,28 - Y: 888.440,92;

- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile sommersa;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola di soccorso e trattamenti fitosanitari;
- portata massima di esercizio pari a 6,60 l/s;
- volume complessivo pari a 2.500 mc/annui;

Prelievo complessivo di acque superficiali e di acque sotterranee

- portata massima complessiva di esercizio pari a 13,20 l/s;
- volume annuo massimo complessivo pari a 22.160 mc;

2. di dare atto, pertanto, che la risorsa n. FCA3294 viene archiviata dalla pratica n. FCPPA3443, per trasferimento nella presente concessione di cui alla pratica n. FC23A0024;
3. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2033. Entro la data di scadenza del contratto di affitto attualmente in essere tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui sono ubicati i prelievi in esame (31/12/2032), dovrà essere comunicato l'eventuale rinnovo del contratto stesso ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena. Nel caso in cui il terreno sia dato in affitto ad altra Ditta, dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità. Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo non intenda utilizzare il prelievo stesso dovrà invece essere presentata istanza di rinuncia;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa individuale Pieri Cesare in data 13/11/2025 (trasmesso con nota registrata prot. n. 17/11/2025/0203194.E) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. di stabilire che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 35243 del 03/06/2024, registrata n. PG/2024/101357 del 03/06/2024, di cui è stata

consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

6. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale, rilasciato con nota prot. n. 13091/2025 del 23/05/2025, registrata n. PG/2025/95495 del 23/05/2025, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
7. di quantificare l'importo del canone per l'utilizzo delle risorse idriche superficiale e sotterranea per l'anno 2025 in euro 106,44;
8. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo per l'utilizzo delle risorse idriche superficiale e sotterranea, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
10. di inviare copia semplice del presente provvedimento all'Impresa individuale Pieri Cesare;
11. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
12. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;

13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
14. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
15. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
17. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
18. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Per il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata

Dott.ssa Elena Montepaone

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale e sotterranea per uso irrigazione agricola, rilasciata all'Impresa individuale Pieri Cesare, CF PRICSR64T15C573Q (pratica n. FC23A0024).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT081300000000005_6-1ER, denominato "Fiume Savio", avviene da sponda idraulica destra del Fiume Savio. L'opera di presa è costituita da n. 1 motopompa e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa superficiale: FCA143358

- ubicazione: Comune di Cesena (FC) - Località San Vittore, Foglio 4 - Sez. B, mappale n. 270;
- coordinate UTM RER X: 757.187,80 - Y: 888.554,25;
- portata massima di esercizio: 6,60 l/s;
- volume massimo di prelievo annuo: 19.620 mc.

La risorsa idrica superficiale derivata dal Fiume Savio verrà utilizzata a uso agricolo irriguo per l'irrigazione mediante impianto a goccia di un comparto agricolo coltivato ad albicocco e actinidia, avente un'estensione complessiva pari a ha 09.00.00.

2. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico identificato con codice 0270ER-DQ1-CL, denominato "Conoidi alluvionali appenniniche - acquifero libero", avviene mediante derivazione da un lago-pozzo (costituente la risorsa già esistente di cui al codice n. FCA3294, concessionata nell'ambito della pratica n. FCPPA3443). L'opera di presa è costituita da n. 1 elettropompa e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa sotterranea: FCA3294

- ubicazione: Comune di Cesena (FC) - Località San Vittore, Foglio 4 - Sez. B, mappale n. 82;
- coordinate UTM RER X: 757.235,28 - Y: 888.440,92;
- portata massima di esercizio: 6,60 l/s;
- volume massimo di prelievo annuo: 2.500 mc.

La risorsa idrica sotterranea prelevata da tale lago-pozzo verrà utilizzata a uso agricolo irriguo per irrorazioni fitosanitarie e per l'irrigazione di soccorso del suddetto comparto agricolo, nei periodi di eventuale divieto di prelievo di acque superficiali.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica superficiale e sotterranea è destinato ad uso agricolo irriguo (a servizio di un comparto complessivo dichiarato pari a ha 09.00.00, coltivato ad actinidia (kiwi) per ha 04.00.00 e albicocchi per ha 05.00.00, con metodo irriguo a goccia) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata di esercizio massima complessiva pari a 13,20 l/s;
- volume massimo complessivo annuo pari a 19.620 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 11532 del 01/03/2024, trasmesso con nota registrata n. PG/2024/41679 del 04/03/2024:

[...]

1. *la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*

2. *è onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
3. *la tubazione mobile dovrà essere inserita solo ogni qualvolta avvenga l'attingimento;*
4. *È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*
5. *È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli indicati;*
6. *L'accesso al punto di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali;*
7. *È vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena con atto specifico;*
8. *È proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere;*
9. *La derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in accordo con il personale di questo UT in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;*
10. *L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
11. *Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne*

la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;

12. I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro elettrico munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;

13. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it , i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

14. Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 5 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;

15. L'interessato dovrà comunicare per iscritto a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena, la data di previsto inizio e di effettiva ultimazione del prelievo. Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:

stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it , oppure a mezzo posta ordinaria indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 - Cesena.

16. Al termine dell'attività di attingimento, ogni anno, tutte le attrezzature: pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale;
17. Al termine delle lavorazioni dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche;
18. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente.
19. Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.
20. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

CONDIZIONI GENERALI

1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

2. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;*
3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
4. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
5. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena;*
6. *È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
7. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza*

Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente. [...]”.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale e sotterranea è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale, rilasciato con nota prot. n. 13091/2025 del 23/05/2025, registrata n. PG/2025/95495 del 23/05/2025:

“[...]”

- *poiché l'area dove insistono i punti di presa ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 del PTCP, l'utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione degli stessi, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti. In particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;*
- *la realizzazione dell'opera di presa è compatibile con la disciplina dettata per il sistema fluviale tutelato dall'art. 18 del PTCP in quanto ammessa ai sensi del comma 5, lett. a) del medesimo articolo, purché non comporti una riduzione della capacità di invaso e non ostacoli il deflusso dell'acqua;*
- *in merito alle valutazioni sulla conformità delle opere in progetto rispetto all'art. 27 del PTCP, si specifica che il mantenimento delle stesse è ammissibile a condizione che siano messe in atto*

tutte le disposizioni atte a non influire sulle condizioni di stabilità del versante ed a garantire l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;

- *che non venga alterato il “deflusso minimo vitale del Fiume Savio”, al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali. [...]”.*

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2025 è pari a euro 106,44) dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2033. Entro la data di scadenza del contratto di affitto attualmente in essere tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui sono ubicati i prelievi in esame (31/12/2032), dovrà essere comunicato l'eventuale rinnovo del contratto stesso ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena. Nel caso in cui il terreno sia dato in affitto ad altra Ditta, dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità. Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato e il proprietario non intenda utilizzare il prelievo dovrà invece essere presentata istanza di rinuncia
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione: Il concessionario è tenuto ad installare (in corrispondenza del punto di presa della risorsa idrica sotterranea costituita dal lago-pozzo) e a mantenere in regolare stato di funzionamento (in corrispondenza dei punti di presa della risorsa idrica sotterranea e della risorsa idrica superficiale) idoneo e tarato**

dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri), a valle delle rispettive pompe sulla relativa tubazione principale, nonché a **trasmettere comunicazione di avvenuta installazione con le relative caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione**. Il concessionario è tenuto a trasmettere anche **comunicazione relativa ai volumi di risorsa idrica superficiale e sotterranea prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno**, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o

limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale:** Relativamente alla risorsa idrica superficiale, il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,60 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,89 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 12 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.